

DIACRONIA

Rivista di storia della filosofia del diritto

2|2019

Diacronia : rivista di storia della filosofia del diritto. - (2019)- . - Pisa : Pisa university press, 2019- . - Semestrale

340.1 (22.)

1. Filosofia del diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a
peer review secondo
il protocollo UPI

Questo numero di Diacronia è stato curato da Francisco Javier Ansuátegui Roig.

© Copyright 2020 by Pisa University Press srl
Società con socio unico Università di Pisa
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Partita IVA 02047370503
Sede legale: Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa
Tel. + 39 050 2212056 - Fax + 39 050 2212945
press@unipi.it
www.pisauniversitypress.it

ISBN 978-88-3339-347-6

layout grafico: 360grafica.it
impaginazione: Ellissi

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi - Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali - Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano - Tel. (+39) 02 89280804 - E-mail: info@clearedi.org - Sito web: www.clearedi.org

Direttore

Tommaso Greco

Comitato di direzione

Alberto Andronico, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giulia M. Labriola, Marina Lalatta Costerobosa, Francesco Mancuso, Carlo Nitsch, Aldo Schiavello, Vito Velluzzi.

Consiglio scientifico

Mauro Barberis, Franco Bonsignori, Pietro Costa, Rafael de Asís, Francesco De Sanctis, Carla Faralli, Paolo Grossi, Mario Jori, Jean-François Kervégan, Massimo La Torre, Mario G. Losano, Giovanni Marino, Bruno Montanari, Claudio Palazzolo, Enrico Pattaro, Antonio Enrique Perez Luño, Pierre-Yves Quiviger, Francesco Riccobono, Eugenio Ripepe, Alberto Scerbo, Michel Troper, Vittorio Villa, Francesco Viola, Maurizio Viroli, Giuseppe Zaccaria, Gianfrancesco Zanetti.

Comitato dei referees

Ilario Belloni, Giovanni Bisogni, Giovanni Bombelli, Gaetano Carlizzi, Thomas Casadei, Corrado del Bò, Francesco Ferraro, Valeria Giordano, Marco Goldoni, Dario Ippolito, Fernando Llano Alonso, Alessio Lo Giudice, Fabio Macioce, Valeria Marzocco, Ferdinando Menga, Lorenzo Milazzo, Stefano Pietropaoli, Attilio Pisanò, Andrea Porciello, Federico Puppò, Filippo Ruschi, Carlo Sabbatini, Aaron Thomas, Persio Tincani, Daniele Velo Dal Brenta, Massimo Vogliotti, Maria Zanichelli.

Redazione

Paola Calonico, Federica Martiny, Giorgio Ridolfi (coordinatore), Mariella Robertazzi.

Sede

Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dei Cavalieri, 2, 56126 PISA

Condizioni di acquisto:

Fascicolo singolo € 25,00

Abbonamento annuale Italia: € 40,00

Abbonamento annuale estero: € 50,00

Per ordini e sottoscrizioni abbonamento:

Pisa University Press

Lungarno Pacinotti 44

56126 PISA

Tel. 050-2212056

Fax 050-2212945

Mail: press@unipi.it

www.pisauniversitypress.it

Indice

Riflessioni sul metodo

<i>La storia del pensiero giuridico, fra “archivio” e “discipline”</i> Pietro Costa	9
<i>Perché leggere i classici</i> Giulia Maria Labriola.....	19
<i>La filosofia del diritto come metodo e l’oblio della riflessione sul diritto naturale</i> Mario Ricciardi	43
<i>Norberto Bobbio e la storia della filosofia del diritto</i> Tommaso Greco.....	77

Saggi

<i>Esculpir el tiempo. Una mirada desde la filosofía del derecho a la construcción del orden y la sociabilidad</i> Maria José González Ordovás.....	109
<i>Una ciudadanía nobiliaria frente al estado de igualdad: el momento Tocqueville</i> Julián Sauquillo	143
<i>Il costituzionalismo vittoriano tra libertà e impero</i> Giorgio Scichilone.....	185
<i>Il costituzionalismo tedesco da Weimar al nazionalsocialismo. Figure e problemi</i> Ulderico Pomarici	209
<i>Lo Stato e la frontiera. Appunti sulla libertà di movimento</i> Lorenzo Milazzo.....	273

Note e discussioni

Forme e dimensioni urbane della paura

Valerio Nitrato Izzo.....309

NORBERTO BOBBIO E LA STORIA DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO

Tommaso Greco

Abstract

In his rich academic activity, Norberto Bobbio paid constant attention to the history of legal philosophy. His theory of law was always accompanied by necessary and appropriate historical study, and by a constant dialogue with the “classics”. The essay reconstructs Bobbio’s methodological assumptions, assumptions which help to explain his main theoretical choices.

Keywords

Norberto Bobbio; History of Philosophy of Law; Historical Method; Conceptual Analysis; Classics of Political and Legal Thought.

1. Difesa della storia della filosofia del diritto

Norberto Bobbio è stato, lo sappiamo bene, molte cose insieme: filosofo e teorico del diritto, filosofo e teorico della politica, intellettuale militante, storico della cultura¹. Nonostante non abbia nascosto le sue

¹ Per una mappa che aiuti a orientarsi nel “labirinto” degli scritti bobbiani, cfr. V. Pazè (a cura di), *L’opera di Norberto Bobbio. Itinerari di lettura*, FrancoAngeli, Milano 2005. Tra le opere di inquadramento si veda innanzitutto P.P. Portinaro, *Introduzione a Bobbio*, Laterza, Roma-Bari 2008, oltre a E. Lanfranchi, *Un filosofo militante*.

riserve nei confronti delle “storie della filosofia del diritto”², egli è stato certamente un cultore di questa tradizione di studi, la cui importanza teorica e pratica non ha mai nascosto, e ha anzi difeso esplicitamente in

Politica e cultura nel pensiero di Norberto Bobbio, Bollati Boringhieri, Torino 1989, e al recente e ricco M. Losano, *Norberto Bobbio. Una biografia culturale*, Carocci, Roma 2018. Tra i molti volumi collettanei basti il riferimento, per l’ampiezza dei contenuti, a F.J. Ansuátegui Roig, A. Iglesias Garzón (a cura di), *Norberto Bobbio. Aportaciones al análisis de su vida y de su obra*, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Dykinson, Madrid 2012. Per rendersi conto della molteplicità e ricchezza della produzione scientifica del filosofo torinese occorre in ogni caso un confronto diretto con la *Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio (1934-1993)*, a cura di C. Violi, Laterza, Roma-Bari 1995.

² Si legga il seguente brano contenuto nel saggio *Natura e funzione della filosofia del diritto* del 1962 (ora in *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano 1965, p. 39; nuova ed. a cura di L. Ferrajoli, Laterza, Roma-Bari 2011, p. 31): «Un’altra riprova della polivalenza dell’espressione ‘filosofia del diritto’ si può trovare nel contenuto vario, poco omogeneo e poco allettante, confuso e confondente, delle rare (per fortuna) storie della filosofia del diritto, dallo Stahl in poi: si osservi come esse, per forze di cose e non per capriccio, mettano insieme alla rinfusa teorie politiche come la *Repubblica* di Platone e teorie della giustizia e del diritto come il libro V dell’*Etica nicomachea*, o, per venire ai tempi moderni, la teoria politica e giuridica di Hobbes con la sociologia giuridica (avanti lettera) di Montesquieu o della scuola storica, la logica giuridica di Leibniz con la filosofia politica di Hegel; e finiscano per racchiudere in una sola opera, che pretende di essere unitaria, una storia delle ideologie politiche, una storia delle dottrine politiche, una storia del diritto propriamente detta. Alla qual sorte non sfuggono neppure le storie apparentemente più omogenee del diritto naturale». Nel richiamare questo passo, e nel discuterne la tesi alla luce delle stesse opere di Bobbio, Eugenio Rippepe ha osservato che il giudizio del filosofo torinese sulla storia della filosofia del diritto «era alquanto oscillante» (E. Rippepe, *La storia della filosofia del diritto*, in *La filosofia del diritto tra storia delle idee e nuove tecnologie*, in «Rivista di Filosofia del diritto», 2015, numero speciale, p. 47). In particolare, Rippepe nota (ivi, p. 49) come Bobbio stesso abbia individuato un tema centrale e ricorrente della filosofia del diritto nella distinzione tra diritto naturale e diritto positivo, come risulta da molti lavori, a cominciare dal corso su *Il positivismo giuridico* (1961), nel quale egli afferma che «tutta la tradizione del pensiero giuridico occidentale è dominata dalla distinzione tra ‘diritto positivo’ e ‘diritto naturale’» (Giappichelli, Torino 1996, p. 3).

più occasioni. Considerata l'importanza e l'eco che la figura intellettuale di Bobbio ha avuto nella seconda metà del Novecento, nonché la regolarità con la quale egli ha fatto riferimento ai grandi autori del passato nella costruzione della sua teoria giuridica e politica, una ricostruzione delle sue riflessioni in materia, soprattutto di quelle metodologiche, ci permette di affrontare alcuni nodi problematici che riguardano non solo il pensiero del filosofo torinese ma, più in generale, il lavoro di chiunque si accinga a fare filosofia del diritto (anche) attraverso la sua storia.

Ma qual è il modo migliore per ricostruire questo aspetto dell'itinerario bobbiano? L'indicazione più utile sembra provenire da Bobbio stesso, in particolare da un passo della *Teoria della scienza giuridica*, il corso tenuto a Torino nel 1950. Si tratta di un'opera alla quale viene ricondotto (pensando anche al famoso e coevo saggio su *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*)³ l'inizio di una fase del pensiero bobbiano, nella quale la filosofia del diritto viene pensata soprattutto come "teoria generale del diritto"⁴. A dispetto di ciò che si potrebbe temere, e cioè una messa da parte dell'approccio storico, il filosofo torinese scrive le seguenti parole:

³ N. Bobbio, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in Aa.Vv., *Saggi di critica delle scienze*, a cura del Centro di Studi metodologici di Torino, De Silva, Torino 1950, pp. 21-66; ripubblicato più volte, ad es. in Id., *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino 1994, pp. 335-365.

⁴ «Nel 1950, scendendo dalle vette perennemente avvolte dalle nubi in più praticabile e, almeno per me, più abitabile, altipiano, e convinto sempre più che la filosofia non fosse occupazione da giorni feriali [...], ho cominciato a coltivare prevalentemente studi di teoria generale del diritto» (N. Bobbio, *Da Hobbes a Marx. Saggi di storia della filosofia*, Morano, Napoli 1965, p. 6). A questi studi di Bobbio viene ricondotto l'inizio della filosofia del diritto italiana (ma non solo) di indirizzo analitico. Cfr. ad es. R. Guastini, *Alcuni aspetti salienti della teoria del diritto di Bobbio*, in L. Ferrajoli (a cura di), *Diritto e democrazia nella filosofia di Norberto Bobbio*, Giappichelli, Torino 1999, p. 31, che ne fa l'atto di nascita della teoria analitica del diritto in Europa. In un quadro più generale V. Villa, *Storia della filosofia del diritto analitica*, Il Mulino, Bologna 2004.

Al di là dello studio del diritto come norma e come fenomeno sociale, è ovvio che la filosofia del diritto deve pure riflettere sulla propria storia: la filosofia del diritto non può fare a meno della *storia della filosofia del diritto*. E siccome la filosofia del diritto si presenta, secondo il nostro punto di vista, come ideologia e come metodologia, la storia della filosofia del diritto si risolve nella *storia delle ideologie politiche* da un lato e nella *storia della metodologia giuridica* dall'altro lato⁵.

A questa considerazione generale, egli affianca una (rara) riflessione sul metodo:

È chiaro – dice – che anche per fare la storia della filosofia del diritto è necessario conoscere il diritto nei suoi vari aspetti, studiati dalla storia del diritto, dalla scienza del diritto propriamente detta e dalla sociologia giuridica. Una storia delle ideologie che si limiti ad esporre le varie teorie secondo un ordine cronologico, senza mai tener conto della situazione storica concreta da cui e per cui quelle teorie sono sorte, e in cui hanno operato, è una arida e monotona raccolta di punti di vista sul diritto che, allineati l'uno accanto all'altro come oggetti immobili, sembrano tutti quanti gratuiti, provvisori e contingenti, mere elucubrazioni dottrinali, di cui non si sa dire quale sia migliore e quale peggiore. Purtroppo la maggior parte delle storie della filosofia del diritto sono fatte in questo modo (che è naturalmente il modo più facile), e hanno sul lettore inesperto un effetto scoraggiante. Solo una storia della filosofia del diritto che sia intimamente compenetrata con la storia sociale e politica, e con la storia del diritto, sì che metta continuamente in rilievo l'origine ideologica e la funzione normativa delle varie teorie della giustizia, dà una giustificazione alle stesse teorie che espone, e trasforma l'arido catalogo di idee in una vera e propria storia, cioè in una matura presa di coscienza delle varie riflessioni dell'uomo sulla propria funzione e sul proprio destino come essere sociale⁶.

Se ho citato subito questo passo è perché credo che attenersi alla indicazione bobbiana sia l'unico modo per capire il pensiero di Bobbio, e per coglierne anche il significato unitario a livello sincronico, al di là

⁵ N. Bobbio, *Teoria della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino 1950, p. 40.

⁶ *Ivi*, p. 41.

delle sue molte diramazioni tematiche e disciplinari. La teoria giuridica e politica bobbiana – che spesso viene citata in maniera del tutto decontestualizzata – acquista il suo senso pieno soltanto collocandola nel contesto storico-politico nel quale essa è stata generata⁷. Insisto su questo, naturalmente, non per sminuirla assegnandole dei limiti temporali, ma soltanto per poterne comprendere al meglio, appunto, il significato; nella convinzione che solo un'operazione ermeneutica di questo tipo possa liberare le potenzialità di un pensiero (così come di un concetto), chiarendone la fruibilità anche al di là del contesto limitato nel quale esso è stato elaborato.

Dunque, pur senza negare l'utilità «di applicare al pensiero di Bobbio stesso il metodo bobbiano dell'analisi concettuale»⁸, credo che per ricostruire adeguatamente il profilo del Bobbio storico della filosofia del diritto bisogna capire innanzi tutto *in quale contesto e perché* il filosofo torinese si è impegnato di volta in volta in un lavoro di ricostruzione storiografica.

Come già accennato, ci si soffermerà qui di seguito solo su alcune questioni di metodo, senza ricostruire o discutere le tesi interpretative bobbiane riguardanti i singoli autori o i singoli periodi storico-filosofici, e dunque offrendo solo uno studio preliminare alla ricostruzione di quel «mosaico di eccezionale vivezza e, nel contempo, di controlla-

⁷ Pier Paolo Portinaro ha scritto che «non si comprende la parabola del [pensiero di Bobbio] se si astrae dal contesto storico entro il quale essa si è sviluppata, e questo non nel senso debole e generico di un inevitabile condizionamento storico ma in un senso più circostanziato, in quanto cioè i problemi cui Bobbio cerca di dare risposta sono i problemi che la filosofia, la scienza politica e la storiografia italiana del primo Novecento avevano posto» (*Realismo politico e dottrina dello Stato*, in Aa.Vv., *Norberto Bobbio tra diritto e politica*, a cura di P. Rossi, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 115-116). Io credo tuttavia che siano stati anche, e proprio, i problemi storico-politici del tempo in cui Bobbio viveva a indirizzare significativamente la sua traiettoria.

⁸ M. Bovero, *La teoria generale della politica. Per la ricostruzione del «modello bobbiano»*, in Aa.Vv., *Norberto Bobbio tra diritto e politica*, cit., p. 81.

ta misura»⁹, rappresentato dal contributo di Bobbio agli studi di storia della filosofia politica e giuridica. Sebbene le considerazioni che verranno qui ricostruite e discusse siano state elaborate dal filosofo torinese soprattutto nell'ambito dei suoi studi più vicini alla filosofia politica, non è difficile constatarne e attestarne l'applicazione anche negli studi rientranti nel campo più proprio della (storia della) filosofia del diritto, nell'ambito del quale assumono particolare rilievo alcuni nodi problematici che di qui in avanti cercherò di evidenziare.

2. Classici nella storia

È ben noto che l'attenzione per i classici è stata una costante del lavoro di Bobbio. A parere del filosofo torinese, essi permettono al ricercatore, se non altro, di evitare l'errore – commesso da molti, «a causa di una certa sordità, talora voluta e talora naturale, verso la storia»¹⁰ –, di scambiare per una novità questioni già ampiamente dibattute. Non si esagera se si afferma che il suo è stato, pertanto, un vero e proprio «filosofare con i classici»¹¹. Come è stato notato, e come risulta evidente anche a chi abbia soltanto sfogliato le pagine bobbiane, «quasi non vi è scritto che non sia punteggiato da richiami alla diletta 'lezione dei classici'»¹². Ciò che bisogna aggiungere è che la scelta degli autori ai quali egli si è avvicinato, non solo non è stata affatto casuale, ma non è stata nem-

⁹ A. D'Orsi, *Guida alla storia del pensiero politico*, La Nuova Italia, Firenze 1995, p. 253.

¹⁰ N. Bobbio, *Comandi e consigli* (1961), in Id., *Studi per una teoria generale del diritto* (1970), nuova edizione a cura di T. Greco, introduzione di R. Guastini, Giappichelli, Torino 2012, p. 40.

¹¹ Prendo l'espressione, non riferita a Bobbio nel contesto originario, da E. Berti, *Introduzione al XXXIII Congresso nazionale di Filosofia*, in L. Malusa (a cura di), *La trasmissione della filosofia nella forma storica*, vol. I, *Relazioni*, FrancoAngeli, Milano 1999, p. 17.

¹² Bovero, *La teoria generale della politica. Per la ricostruzione del «modello bobbiano»*, cit., p. 79.

meno frutto di esclusive opzioni intellettuali. In altre parole, è evidente che quando maneggia le grandi opere del pensiero politico e giuridico «Bobbio non si limita a fare i conti con i classici», ma «prende sul serio le sfide del suo tempo»¹³. È come se il filosofo torinese avesse fatto propria la convinzione crociana che la storia è sempre storia del presente¹⁴, perché le sue scelte mostrano come sia anche per lui «evidente che solo un interesse della vita presente ci può muovere a indagare un fatto passato»¹⁵. Per averne conferma, basta ricordare quali classici Bobbio abbia frequentato nel corso della sua intensa attività scientifica e accademica.

Anche se il discorso dovrebbe essere lungo, cercherò qui di sintetizzarlo al massimo per affermare la tesi seguente: pure l'analisi del dialogo coi classici dimostra che la teoria politica e giuridica bobbiana è fortemente condizionata dalle “urgenze” politiche del momento in cui il filosofo scrive¹⁶.

Si pensi, per cominciare, al Bobbio “personalista” degli anni Trenta e Quaranta, quando gli studi sulla fenomenologia, su Husserl e Sche-

¹³ Portinaro, *Introduzione a Bobbio*, cit., p. 20.

¹⁴ Correttamente è stato notato, a questo riguardo, che «lo sguardo di Bobbio resta sempre orientato verso il presente. L'uso dei classici e della storia è, pertanto, finalizzato a comprendere l'oggi» (M. Cuono, *Norberto Bobbio e la lezione dei classici antichi. Un percorso di metodo*, in *Piemonte antico. L'antichità classica, le élites, la società fra Ottocento e Novecento*, a cura di A. Balbo e S. Romani, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2014, p. 234). Ciò che però «non esclude il rigore interpretativo» (ivi, p. 235).

¹⁵ B. Croce, *Teoria e storia della storiografia* (1917), a cura di G. Galasso, Adelphi, Milano 2011, p. 14.

¹⁶ Cfr. in tal senso anche D. Ragazzoni, *Norberto Bobbio, cartografo della modernità filosofica, politica e giuridica. Per il cinquantenario di «Da Hobbes a Marx»*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XLIV (2014), n. 2, p. 377. Per una lettura in tal senso orientata di tutto il pensiero politico-giuridico bobbiano, rinvio a T. Greco, *Scienza del diritto e teoria del potere. Alle origini del Bobbio 'costituzionalista'*, in «Democrazia e Diritto», 2015, n. 4, pp. 222-251.

ler in particolare, servono per fuggire dalla morsa del collettivismo¹⁷; e agli studi sull'analogia che lo portano a sottolineare l'aspetto razionale e ugualitario del diritto in un'epoca di imperante volontarismo votato alla diseguaglianza¹⁸. E si pensi anche alla cura filologicamente impeccabile de *La città del Sole* di Tommaso Campanella, l'introduzione alla quale rivela che si tratta, tra le altre cose, di una operazione che aiuta a denunciare le storture della dittatura. Basti ricordare un passo come questo:

il principio del capo unico, che è tale non già perché sia eletto dal popolo, ma perché è superiore a tutti per intelligenza e virtù, e in questa insindacabile superiorità trova il titolo giustificativo del suo potere; il sistema gerarchicamente organizzato della 'confessione', in base al quale il capo viene a saper tutto, anche quello che i sudditi pensano; la concezione totalitaria dei rapporti tra sudditi e regime, generazione ed educazione comprese; il principio che la città debba bastare a se stessa nella sua struttura economica e, gelosa delle proprie istituzioni, diffidare degli stranieri, affinché non corrompano i cittadini col solo fatto di mostrare che si può vivere diversamente; il controllo statale degli accoppiamenti tra uomo e donna 'per far bona razza'; l'importanza attribuita all'educazione sportiva, all'addestramento militare anche delle donne, alla per-

¹⁷ Mi riferisco ai lavori sulla fenomenologia e sulla persona, a cominciare da *L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica* (1934), nuova ed. a cura di P. Di Lucia, Giappichelli, Torino 2017. I principali scritti personalistici di Bobbio sono i seguenti: *La persona e la società*, in «Annali della facoltà giuridica dell'Università di Camerino», Jovene, Napoli 1938, pp. 161-177; *La persona nella sociologia contemporanea*, ivi, pp. 219-255; *La personalità di Max Scheler*, in «Rivista di filosofia», n. 2, 1938, pp. 97-126; *Persona e società nella filosofia dell'esistenza*, in «Archivio di filosofia», n. 3, 1941, pp. 320-336. Un ciclo di studi che si conclude con *La persona e lo Stato*, prolusione letta all'Università di Padova il 6 novembre 1946, pubblicata in «Annuario dell'Università di Padova dell'anno accademico 1946-47», Successori Penada Stampatori, Padova 1948, pp. 15-26, ora in *Tra due repubbliche. Alle origini della democrazia italiana*, con una nota storica di T. Greco, Donzelli, Roma 1996, pp. 72-86.

¹⁸ Cfr. N. Bobbio, *L'analogia nella logica del diritto*, Istituto giuridico della Regia Università, Torino 1938 (di cui esiste una ristampa, a cura di P. Di Lucia, Giuffrè, Milano 2006). Come avverrà in altri lavori di Bobbio, la monografia si divide in due parti, la prima dedicata alla "Storia", la seconda alla "Teoria".

fezione tecnica e alla novità degli armamenti; e infine la preoccupazione che tutti i cittadini abbiano un uguale abbigliamento, una uniforme insomma, descritta minutamente dalla foggia della calzatura sino al colore della camicia¹⁹.

Ma è certamente il “matrimonio” con Hobbes, consumatosi alla fine della guerra e poi proseguito per tutto il percorso di studi²⁰, a dimostrare inequivocabilmente quanto Bobbio vada a cercare nei classici il riferimento e i suggerimenti più autorevoli per le proprie elaborazioni politiche e giuridiche. È proprio l'edizione del *De Cive* curata per la Utet nel 1948 ad avviare infatti una fase nuova del pensiero bobbio; una fase nella quale è venuta meno la fiducia riposta nella categoria della “persona”, e si afferma invece, in un contesto politico caratterizzato da

¹⁹ N. Bobbio, *Introduzione* a T. Campanella, *La città del Sole*, Einaudi, Torino 1941, pp. 31-32.

²⁰ Come ha scritto Alfonso Ruiz Miguel, «sería difícil encontrar otro clásico más citado que él en los distintos campos de estudio tocados por Bobbio» (*Política, Historia y Derecho en Norberto Bobbio*, Fontamara, Colonia del Carmen [Mexico] 2000, p. 141). Del suo rapporto con Hobbes, Bobbio parla nella *Autobiografía* (a cura di A. Pappuzi, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 143 ss.), nella quale viene rievocato anche il rapporto che, *via* Hobbes, egli ebbe con Carl Schmitt (viene a questo proposito riprodotta una parte del loro carteggio). Su Bobbio e Hobbes cfr. Portinaro, *Realismo político e dottrina dello Stato*, cit., pp. 132 ss.; C. Lafer, *Hobbes visto por Bobbio*, in Id., *Norberto Bobbio: trajetória e obra*, Editora Perspectiva, São Paulo 2013, pp. 213 ss. Sarebbe interessante fare un confronto tra questo “recupero” di Hobbes e quello compiuto da altri grandi studiosi di questo autore, come Schmitt e Strauss. Ci sono differenze che derivano dalla diversa interrogazione filosofica dalla quale questi studiosi muovevano: mentre i due tedeschi cercavano i caratteri della politica moderna, con l'intenzione di decostruirli, al fine di comprendere la crisi del moderno (cfr. C. Altini, *La storia della filosofia come filosofia politica. Carl Schmitt e Leo Strauss lettori di Thomas Hobbes*, Ets, Pisa 2004), Bobbio cercava in Hobbes piuttosto risorse concettuali per la “costruzione teorica” di un edificio – quello del positivismo giuridico – che gli sembrava necessario come supporto scientificamente adeguato della società democratica del secondo dopoguerra. Si veda, nonostante rimanga su un piano prevalentemente espositivo, G. Saravia, *Thomas Hobbes y la Filosofía política contemporánea: Carl Schmitt, Leo Strauss, Norberto Bobbio*, Editorial Dykinson, Madrid 2011, pp. 405 ss.

una rigida contrapposizione ideologica, una visione centrata sul dualismo tra individuo e stato di stampo tipicamente hobbesiano. L'autore del *Leviatano* è il punto di riferimento ideale in un contesto storico nel quale la diffidenza e la paura diventano la cifra dei rapporti politici²¹, e nel quale Bobbio si avvicina sempre più alle idee positivistiche sul piano teorico-giuridico, sebbene dal lato di quel neopositivismo che lo porterà a pubblicare i saggi sulla scienza giuridica già ricordati poc'anzi.

Peraltro, è in questa fase racchiusa tra il dopoguerra e la metà degli anni sessanta che Bobbio fornisce la sua lettura di classici come Kant e Locke, ai quali dedica due corsi universitari che diventeranno due fortunati volumi²², e che accompagnano gli scritti di *Politica e cultura* nella ricerca di un dialogo tra estremi che abbia come punto fermo la difesa delle istituzioni liberali.

Solo nella fase successiva, che dalla metà degli anni sessanta arriva fino agli anni novanta, Bobbio si accosta ai classici della “società civile” e della scienza politica. Anche stavolta, non a caso. Sono gli anni del parziale allontanamento da Kelsen, della messa in discussione della teoria della norma fondamentale e dell'acquisita centralità del rapporto tra diritto e potere; gli anni nei quali Bobbio “apre” il discorso giuridico appunto al piano della società e del potere, teorizzandolo anche a livello della scienza giuridica nel saggio che fa da spartiacque di questa nuova fase: in *Essere e dover essere nella scienza giuridica* (1967) egli difatti giunge alla conclusione che le operazioni del giurista sono continua-

²¹ Hobbes rappresenta per Bobbio, come giustamente nota Portinaro, «la statualità compiuta», diversa da quella «statualità *in fieri*» che poteva essere rappresentata da Machiavelli, un autore col quale il “realista” Bobbio si è identificato molto meno (P.P. Portinaro, *Le mani su Machiavelli. Una critica dell'«Italian Theory»*, Donzelli, Roma 2019, pp. 92-93).

²² Cfr. N. Bobbio, *Diritto e Stato nel pensiero di Emuanele Kant*, Giappichelli, Torino 1969, ma la cui prima edizione è del 1957; Id., *Locke e il diritto naturale*, Giappichelli, Torino 1963 (nuova edizione, con introduzione di G. Pecora, Giappichelli, Torino 2017).

mente esposte sul piano della valutazione e devono quindi fare i conti con ciò che, pur stando fuori dell'ordinamento giuridico, si affaccia al suo interno per mezzo dei princìpi²³.

Gli studi su Hegel e Gramsci²⁴, da un lato, e quelli su Mosca e Pareto, dall'altro lato²⁵, si collocano dunque in una fase storica nella quale le domande che arrivano a Bobbio sono quelle provenienti dalla grande trasformazione alla quale la società italiana, come altre società occidentali, sta andando incontro. Una trasformazione alla quale Bobbio puntualmente risponde, come già aveva risposto alle sfide precedenti, rinnovando la sua teoria giuridica e politica, e cercando significativamente di dialogare con i classici che meglio si prestano alle sfide del presente. Da sottolineare il fatto che in questi anni si realizza lo spostamento (anche sul piano accademico) dalla filosofia del diritto alla filosofia politica, a testimonianza che la storia delle ideologie politiche non costituisce più, come nel '50, l'ambito specifico della storia della filosofia del diritto. Se ne potrebbe trarre la conclusione che la differenziazione delle discipline sul piano accademico produce anche una distinzione tra gli ambiti delle ricerche riconducibili rispettivamente all'uno e all'altro campo; oppure – e sembra questa la conclusione più coerente con l'itinerario di Bobbio – che la riflessione storica rappresenta una sorta di cerniera tra i domini, mano mano sempre più distinti, della filosofia politica e di quella giuridica, se non altro perché gli autori di cui essa si occupa non conoscevano questa distinzione.

²³ Cfr. N. Bobbio, *Essere e dover essere nella scienza giuridica* (1967), in *Studi per una teoria generale del diritto*, cit., pp. 119 ss.

²⁴ Raccolti rispettivamente in N. Bobbio, *Studi hegeliani. Diritto, società civile, stato*, Einaudi, Torino 1981 (i saggi ivi compresi erano stati pubblicati tra il 1966 e il 1979), e in N. Bobbio, *Saggi su Gramsci*, Feltrinelli, Milano 1990 (anche qui si tratta di saggi pubblicati tra il 1967 e il 1988, ad eccezione di quello su “Gramsci e la dialettica” che risale al 1958).

²⁵ Raccolti in N. Bobbio, *Saggi sulla scienza politica in Italia*, Laterza, Bari 1969.

3. Quale metodo?

Se questa sommariamente raccontata è la “storia” del rapporto di Bobbio con i classici, ci si può chiedere se l’approccio “contestualista” – difeso esplicitamente da Bobbio nel 1950 e che appare proficuo e necessario se applicato a lui stesso come oggetto di studio – sia stato poi effettivamente seguito dal filosofo torinese nei suoi riferimenti ai grandi testi del passato. In altre parole, quando cercava nei classici le risorse adeguate alla sua riflessione teorica oppure alla sua battaglia politico-culturale, Bobbio seguiva il metodo propugnato nella *Teoria della scienza giuridica*, oppure si comportava diversamente?

Vediamo. Nella introduzione alla sua raccolta di saggi hobbesiani, nel 1989, egli affronta esplicitamente la questione del metodo. Un’altra delle sue rare considerazioni sul tema.

Nello studio dei classici della filosofia il metodo analitico, volto principalmente alla ricostruzione concettuale di un testo e al confronto fra testo e testo dello stesso autore, si contrappone al metodo storico, che tende a collocare un testo nei dibattiti del tempo, per spiegarne le origini e gli effetti. In realtà, i due metodi non sono incompatibili. S’integrano bene a vicenda. Una disputa, come quella svoltasi recentemente fra i fautori dell’una e dell’altra, è, a mio parere, oziosa.

Più volte Bobbio ha ribadito l’utilità di integrare i punti di vista, e ha rigettato le esasperazioni polemiche sul piano del metodo²⁶. Ciò detto, tuttavia, egli presenta i suoi saggi come un chiaro e «consapevole esercizio del metodo analitico, cui gli scritti di Hobbes si prestano particolarmente bene»²⁷.

Non che egli dimentichi l’utilità della contestualizzazione: ne è significativo esempio la critica rivolta alla *Storia del marxismo* pubblicata

²⁶ Cfr. anche N. Bobbio, *Ragioni della filosofia politica* (1990), in *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino 1999, p. 37.

²⁷ N. Bobbio, *Thomas Hobbes*, Einaudi, Torino 1989, pp. X-XI.

dalla Einaudi, alla quale Bobbio imputava proprio il fatto di essere una storia tutta “interna” al marxismo stesso, priva di significativi confronti con le altre grandi idee del XIX secolo²⁸. E ne sono un esempio anche le ricostruzioni storiche che egli premette ad alcuni studi teorici, come avviene nella prima parte del corso su *Il positivismo giuridico*. In questo, Bobbio seguiva il suo maestro Gioele Solari, il quale, come Bobbio stesso testimonia, nella ricostruzione storica rintracciava «i fondamenti ideali e il condizionamento ideologico dei principali istituti giuridici»²⁹.

E tuttavia, guardando agli studi pubblicati dal filosofo torinese – che nel loro insieme possono ben rappresentare, a dispetto della diffidenza professata, i capitoli di una sua, se pur personale e frammentaria, storia della filosofia del diritto –, sembra di poter confermare che quello analitico è stato il metodo preferito da Bobbio: come forse era inevitabile (e certamente più utile) per un «filosofo cesellatore di griglie concettuali»³⁰. Così è stato sia nei già menzionati corsi universitari su *Locke e il diritto naturale* (1963), e su *Diritto e stato nel pensiero di Emanuele Kant* (1957 e 1969) – cui va aggiunto il fortunatissimo *La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico* (1976) –, sia nei numerosi saggi dedicati agli autori più disparati, nei quali ciò che Bobbio cercava era sempre, innanzi tutto, il chiarimento di uno o più concetti. Un’opzione metodologica esplicitamente presentata e difesa nella prefazione alla

²⁸ Cfr. N. Bobbio, *Scritti su Marx. Dialettica, Stato, società civile*. Scritti inediti, con introduzione e cura di C. Pianciola e F. Sbarberi, Donzelli, Roma 2014, p. 114.

²⁹ N. Bobbio, *L'insegnamento di Gioele Solari* (1949), in Id., *Italia civile. Ritratti e testimonianze*, Passigli, Firenze 1986, p. 138. Può essere più di una semplice curiosità il fatto che Bobbio, rivolgendo il suo pensiero a Solari a conclusione della sua *Prefazione alla Bibliografia degli scritti*, ricordasse che questi «lo avviò nel cammino degli studi sin da quando nel primo anno di università (1927-28) [lo] guidò in una piccola ricerca sul pensiero politico di Francesco Guicciardini, e poi [lo] seguì passo passo negli anni successivi, dando[gli] una costante lezione di rigore intellettuale, di dedizione alla scuola, di semplicità di costumi e di libertà nel giudicare uomini e cose» (*Prefazione a Bibliografia degli scritti*, a cura di Violi, cit., p. XXXI).

³⁰ Portinaro, *Le mani su Machiavelli*, cit., p. 89.

prima raccolta di saggi storici, *Da Hobbes a Marx*, nella quale Bobbio scriveva le seguenti significative parole:

nello studio degli autori del passato non sono mai stato particolarmente attratto dal miraggio del cosiddetto inquadramento storico, che innalza le fonti a precedenti, le occasioni a condizioni, si diffonde talora nei particolari sino a perdere di vista il tutto: mi sono dedicato, invece, con particolare interesse alla enucleazione di temi fondamentali, al chiarimento dei concetti, all'analisi degli argomenti, alla ricostruzione del sistema³¹.

Opzione confermata poi successivamente, in più occasioni, ad esempio quando si è trattato di prendere in considerazione le critiche che autori come John Pocock e Quentin Skinner rivolgevano al metodo analitico³², che Bobbio difendeva, di nuovo, perché aveva permesso di reagire «alle esorbitanze dello storicismo che, collocando quel testo in una determinata situazione storica, ne coglieva spesso soltanto il significato polemico contingente e ne trascurava il valore di elaborazione e costruzione dottrinale, *valida in ogni tempo e in ogni luogo*, e contro gli eccessi delle interpretazioni ideologiche»³³. Contro le concezioni storicistica e ideologica del lavoro storiografico

la scuola analitica ha avuto il merito di mettere in evidenza l'apparato concettuale con cui l'autore costruisce il suo sistema, di studiarne le fonti, di sop-

³¹ Bobbio, *Da Hobbes a Marx*, cit., pp. 6-7. Una analoga testimonianza è nella Prefazione ai *Saggi su Gramsci*, cit., pp. 8-9, nella quale afferma di essersi posto dal punto di vista «dell'analisi dei concetti e della ricostruzione sistematica»: «mi sono avvicinato a Gramsci – scrive Bobbio – con quella stessa curiosità intellettuale e con quello stesso metodo della scomposizione e ricomposizione del testo, con cui ho condotto la lettura di alcuni classici, come Hobbes ed Hegel».

³² «Personalmente ritengo – scriveva Bobbio – che questo modo di studiare i classici della filosofia e quelli della filosofia politica abbia dato buoni frutti, specie per una migliore comprensione dei testi e della ricostruzione del sistema concettuale dell'autore studiato» (*Ragioni della filosofia politica*, cit., p. 35).

³³ Ivi, p. 34. Corsivo mio.

pesarne gli argomenti pro e contro, e in tal modo di apprestare gli strumenti necessari per la comparazione fra testo e testo, indipendentemente dalla vicinanza nel tempo e dalle eventuali influenze di questo su quello, e per la elaborazione di una teoria generale della politica³⁴.

Ora, Bobbio non è mai intervenuto nelle “discussioni sul metodo” che soprattutto a partire dagli anni settanta del Novecento hanno occupato una parte importante del lavoro degli storici del pensiero politico³⁵ né, per la verità, ad esse ha mai prestato troppa attenzione. Il primo, tuttavia, a rendersi conto che una scelta metodologica come quella “analitica” implica necessariamente anche una qualche considerazione del contesto nel quale i concetti vengono pensati e costruiti, è proprio Bobbio stesso, al quale difficilmente potrebbe essere rivolta la critica di aver ridotto la storia del pensiero ad «una sorta di sincronico simposio dei portatori dei problemi perenni della filosofia»³⁶.

Non ci può essere dubbio sul fatto che, in Bobbio, l’aver percorso la strada analitica non si traduce mai in «indeterminatezza e confusione»,

³⁴ *Ibidem.*

³⁵ Per una prima ricostruzione dei momenti cruciali del lungo e vario dibattito sul metodo e delle sue molteplici declinazioni, cfr. D’Orsi, *Guida alla storia del pensiero politico*, cit. Alcuni dei testi fondamentali sono in R. Rorty, J.B. Schneewind, Q. Skinner (eds), *Philosophy in History. Essays on the historiography of philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge 1984. Uno dei centri di irradiazione (oltre che una delle opere al centro) della discussione è stata la monumentale *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, curata da O. Brunner, W. Conze e R. Koselleck, Klett-Cotta, Stuttgart 1972-1997, che ha avuto importanti riflessi anche in Italia, soprattutto nei dibattiti ospitati nella rivista «Filosofia politica»: cfr. innanzitutto i saggi ora raccolti in S. Chignola, G. Duso, *Storia dei concetti e filosofia politica*, FrancoAngeli, Milano 2008. Una interessante ricostruzione genealogica (e critica) di questa stagione è in P.P. Portinaro, «*Begriffsgeschichte*» e *filosofia politica: acquisizioni e malintesi*, in «Filosofia politica», XXI (2007), n. 1, pp. 53-64.

³⁶ M. La Torre, *Storia e concetti. Martti Koskenniemi storico della cultura giuridica*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XLV (2015), n. 1, p. 126.

e meno che mai in una «mancanza di consapevolezza critica dei concetti che noi usiamo nella nostra riflessione»³⁷. Anzi, egli si mostra costantemente attento a sottolineare, dei concetti impiegati e studiati, «da dove vengono, quali presupposti hanno, quale la loro logica e quali le aporie che in essi si rivelano»³⁸.

Si può forse dire, allora, che il metodo bobbio è analitico e storico, allo stesso tempo; o ancora meglio, che il metodo prescelto, che indubbiamente è prioritariamente analitico, implica un confronto costante con le preoccupazioni tipiche dell'approccio contestuale, dal momento che a Bobbio preme di cogliere al meglio il significato che un determinato concetto o un determinato dispositivo teorico assume nel pensiero dell'autore studiato per poterne trarre tutte le conseguenze del caso.

Questa impostazione si presta bene, d'altra parte, all'*uso* che Bobbio fa dei classici, teso a mostrarne la fecondità anche sul piano del dibattito pubblico, oltre che sul piano scientifico proprio della filosofia politico-giuridica³⁹. I concetti sui quali Bobbio si sofferma hanno infatti, quasi sempre, una grande rilevanza sulla scena politica e/o culturale del tempo. Si tratta di un vero e proprio impiego del metodo storico ai

³⁷ G. Duso, *Storia concettuale come filosofia politica*, in «Filosofia politica», 1997, p. 394.

³⁸ *Ibidem.*

³⁹ Ne sono testimonianza i vari corsi di filosofia politica che Bobbio tiene nella Facoltà di Scienze politiche torinese a partire dal 1972: *Società civile e Stato* (1972-73); *I grandi temi della filosofia politica* (1973-74); *Teoria delle forme di governo* (1974-75 e 1975-76); *La formazione dello Stato moderno nella storia del pensiero politico* (1976-77); *Le teorie politiche che accompagnano la formazione dello Stato moderno* (1977-78); *Mutamento politico e rivoluzione* (1978-79). I sommari di questi corsi sono riportati, a cura di M. Bovero, nel volumetto *A Norberto Bobbio la Facoltà di Scienze Politiche*, Dipartimento di Studi Politici dell'Università di Torino, Torino 1986, pp. 55 ss.

fini della esplicazione di una filosofia militante⁴⁰. Si pensi al riferimento costante ai classici e ai loro concetti di libertà fatto nell'ambito delle polemiche col partito comunista negli anni cinquanta⁴¹, oppure alle polemiche degli anni settanta sulla concezione marxista dello stato⁴² e sulla continuità/discontinuità del concetto gramsciano di società civile rispetto a Marx⁴³, o ancora alla «critica delle varie interpretazioni del pensiero politico di Hegel come espressione del pensiero borghese»⁴⁴: in tutti questi casi l'intento di Bobbio non è mai di inseguire il «miraggio delle interpretazioni globali» ma è piuttosto quello di procedere tenendo in mente «l'immagine del granello di sabbia», accontentandosi «di rischiarare alcuni piccoli spazi rimasti oscuri o non ancora bene illuminati»⁴⁵. Granelli di sabbia che, tuttavia, scatenano spesso delle tempeste sul piano del dibattito pubblico.

⁴⁰ Rinvio, per una trattazione più generale, al bel contributo di Fabrizio Mastromartino, *Il rigore analitico di un intellettuale militante*, in M. Saporiti (a cura di), *Norberto Bobbio: rigore intellettuale e impegno civile*, Giappichelli, Torino 2016, pp. 49-63. Più in generale, si può ricondurre il metodo di Bobbio all'impiego del «dialogo razionale», ciò che secondo Pietro Polito permette di collocarlo «nel novero dei più autorevoli intellettuali pubblici europei» (P. Polito, *Quale Bobbio?*, in «Notizie di Politeia», n. 134, 2019, p. 194).

⁴¹ Cfr. N. Bobbio, *Politica e cultura*, Einaudi, Torino 1955. Per una ricostruzione del contesto, oltre a Lanfranchi, *Una filosofia militante*, cit., pp. 73 ss., rinvio all'*Introduzione* di F. Sbarberi alla nuova edizione di *Politica e cultura*, Einaudi, Torino 2005, e a T. Greco, *Politica e cultura negli anni '50: la filosofia del dubbio critico di Norberto Bobbio*, in «L'Utopia concreta», 1994, n. 3, pp. 59-71. Questa polemica, insieme a quelle che seguirono, è ricostruita anche da A. Ruiz Miguel, *Libertad, democracia y socialismo en el debate de la izquierda italiana* (1979), in Id., *Política, Historia y Derecho en Norberto Bobbio*, cit., pp. 9 ss. Gli interventi principali di questi dibattiti sono consultabili sul sito telematico del Centro Gobetti, nella sezione «Grandi dibattiti» della pagina dedicata alle opere di Norberto Bobbio.

⁴² Cfr. N. Bobbio, *Quale socialismo? Discussione di un'alternativa*, Einaudi, Torino 1977.

⁴³ Cfr. Bobbio, *Saggi su Gramsci*, cit.

⁴⁴ Cfr. Bobbio, *Studi hegeliani*, cit.

⁴⁵ Ivi, p. XIII.

Tale ultima osservazione va ulteriormente precisata. La fecondità sul piano pubblico delle indagini bobbiane non deriva certamente né da “operazioni cosmetiche”⁴⁶, né tanto meno da indebite “attualizzazioni”, ma consegue piuttosto dal lavorare sui classici evitandone – e anzi, proprio volendone criticare – ogni strumentalizzazione. Nella *Introduzione* agli *Studi hegeliani* Bobbio esplicita tre «spunti polemici» che hanno animato i suoi scritti e dai quali possiamo ricavare ulteriori “riflessioni sul metodo”. Le tre polemiche sono rivolte, infatti, rispettivamente: la prima, «contro l’abuso delle interpretazioni ideologiche», come ad esempio quella che fa di Hegel il «teorico o ideologo dello stato borghese»; la seconda, contro le interpretazioni «giustificazionistiche», tipiche «di chi si mette di fronte al proprio personaggio con la mentalità dell’avvocato difensore che si è assunto il compito di scagionarlo da accuse infamanti e ottenerne l’assoluzione o la riabilitazione»; la terza, contro le interpretazioni «attualizzanti», le quali peraltro presumono, sbagliando, «che ci sia un accordo, che invece non c’è, sulla risposta da dare alla domanda: ‘che cosa è attuale?’»⁴⁷.

Questi che Bobbio sottolinea sono indubbiamente tre errori di metodo, i quali hanno l’effetto di far perdere di vista ciò che, a suo parere, più deve interessare quando ci si confronti con un autore: nel pensiero del quale bisogna cercare, non la possibilità di “servire” rispetto agli scopi politici immediati, bensì la «capacità di suggerire ipotesi di ricerca, motivi di riflessione, idee generali e nuove sul mondo da loro esploro».

⁴⁶ Si tratta di quelle operazioni che consistono nel «mettere in rilievo, trascurando o addirittura occultando aspetti dei classici che potrebbero sconfermare o indebolire la propria interpretazione scritta di tali testi, ed evitando di considerarne aspetti che potrebbero anche sembrarci sgradevoli, contraddittori, logicamente erronei o incompatibili con i nostri valori» (G. Cambiano, *Perché leggere i classici. Interpretazione e scrittura*, Il Mulino, Bologna 2010, p. 8. Cfr. più estesamente il capitolo 2 dello stesso volume).

⁴⁷ Bobbio, *Studi hegeliani*, cit., pp. XVI-XIX.

rato»⁴⁸. Perenne fecondità dei classici, potremmo dire, di cui Bobbio ha dato conto costantemente proprio servendosene nei suoi interventi pubblici, come testimoniano i molti articoli pubblicati per un ventennio su «La Stampa»⁴⁹. E tuttavia, anche qui, non può essere occultato un profilo problematico presente nelle considerazioni del filosofo torinese: qual è, se esiste, il confine che separa l'uso dalla *strumentalizzazione*? Bobbio sembra dare per scontato, in altre parole, che anche nello studio dei classici, e soprattutto nel loro impiego all'interno del dibattito pubblico, se non è possibile pretendere l'atteggiamento metodologicamente avalutativo che è tipico dello scienziato weberianamente consapevole dei suoi doveri "professionali", si possa (anzi, si debba) quanto meno pretendere di evitare l'*abuso* che conduce a far dire ad un classico ciò che egli non aveva (perché non poteva, per ragioni storiche) intenzione di dire. Il che è come sottolineare, nuovamente, che l'utilizzo dei concetti e dei *testi* nei quali essi vengono rintracciati non può fare a meno di fare i conti con i *con-testi* nei quali essi sono stati pensati. In alternativa non rimane che rassegnarsi al fatto che un autore possa essere letto e "acquisito" dalle più diverse ideologie politiche, come di fatto spesso è avvenuto⁵⁰.

C'è ancora una questione da sottolineare nel metodo bobbiano. Può darsi che agli occhi di chi si occupa sistematicamente di storia della filosofia Bobbio possa dare l'impressione di essersi comportato come quegli studiosi che «vanno all'indietro nel tempo per trovare conferme

⁴⁸ Ivi, pp. XVI-XIX.

⁴⁹ Interventi poi raccolti nei volumi *Le ideologie e il potere in crisi. Pluralismo, democrazia, socialismo, comunismo, terza via e terza forza*, Le Monnier, Firenze 1981; *L'utopia capovolta*, La Stampa, Torino 1990; *Verso la Seconda Repubblica*, La Stampa, Torino 1997.

⁵⁰ Come scrive Bobbio stesso a proposito di Hegel, «è noto che non vi è ideologia o tendenza o posizione politica che non abbia creduto di trovare la sua fedele rappresentazione nel pensiero politico di Hegel» (*Studi hegeliani*, cit., p. XVII). Ma lo stesso può valere per (quasi) tutti i grandi autori del passato.

o suggestioni o genealogie», facendo più «un lavoro di esposizione e commento di un testo» che un lavoro storico propriamente detto⁵¹. La sua scelta tuttavia ha a che fare con una forte convinzione storiografica che sembra emergere chiaramente dalle sue opere. Si tratta della relativa *continuità* che si può riscontrare nelle “cose” politiche e giuridiche. Nella voce sullo *Stato* redatta per l’Enciclopedia Einaudi, ad esempio, pur ricordando e prendendo sul serio le ragioni della discontinuità, Bobbio sembra propendere nettamente per la tesi sulla continuità dello Stato moderno con le formazioni politiche antiche. Da un lato, infatti, riduce la questione della continuità/discontinuità ad una questione di definizione⁵²; dall’altro lato, insiste sulla incredibile «efficacia descrittiva ed esplicativa» che alcuni classici come la *Politica* di Aristotele conservano «nei confronti degli ordinamenti politici che si sono susseguiti da allora sino ad oggi»⁵³. E riferendosi al continuo studio degli storici antichi (come Tucidide e Tacito) da parte di autori moderni (come Machiavelli) afferma che «non si spiegherebbe questa continua riflessione sulla storia antica e le istituzioni degli antichi se a un certo momento dello sviluppo storico ci fosse stata una frattura tale da dare origine a un tipo di organizzazione sociale e politica incomparabile con quelle del passato»⁵⁴.

Non diversamente Bobbio si comporta con altri concetti fondamentali del discorso politico-giuridico, come ad esempio quello di «governo

⁵¹ P. Rossi, *Un altro presente. Saggi sulla storia della filosofia*, Il Mulino, Bologna 1999, p. 14.

⁵² «La questione se sia sempre esistito lo Stato oppure se si possa parlare di Stato soltanto a cominciare da una certa epoca è una questione la cui soluzione dipende unicamente dalla definizione di Stato da cui si parte: se da una definizione più larga o più stretta. La scelta di una definizione dipende da criteri di opportunità e non di verità. Si sa che quanto più numerose sono le connotazioni di un concetto tanto più si restringe il campo da esso denotato, cioè la sua estensione» (*Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica*, Einaudi, Torino 1985, p. 59).

⁵³ Ivi, p. 60.

⁵⁴ Ivi, p. 61.

della legge», che «percorre senza soluzione di continuità tutta la storia del pensiero occidentale»⁵⁵.

Tale continuità si basa sulla (o si rispecchia nella) frequenza con cui si presentano quelli che Bobbio chiama i “temi ricorrenti”, vale a dire quei temi «che attraversano tutta la storia del pensiero politico dai Greci ai giorni nostri, e che in quanto tali costituiscono una parte della teoria generale della politica». È trattando questi temi, secondo Bobbio, che diviene possibile, da un lato, individuare alcune grandi categorie che permettono di elaborare concetti generali (come quelli di politica o di diritto), e dall’altro lato, di «stabilire tra le diverse teorie politiche, sostenute in tempi diversi, affinità e differenze»⁵⁶. Proprio perché Bobbio si è sempre sentito «più attratto dalla scoperta del ripetuto che non dall’inseguimento dell’irripetibile»⁵⁷, sembra corretta l’osservazione che «nella prospettiva di Bobbio una *querelle* tra gli antichi e i moderni non ha propriamente ragion d’essere», non perché le teorie antiche e moderne «possano dirsi identiche nella sostanza», ma perché «le *grandi* teorie degli antichi e dei moderni Bobbio le ha sempre considerate congeneri, riconducibili le une alle altre per i temi e problemi affrontati, e confrontabili per le soluzioni proposte»⁵⁸. È molto probabile, anche se non risulta esplicitamente, che Bobbio condividesse ciò che Guido Fassò scriveva nella prefazione al primo volume della sua *Storia della filosofia del diritto*: «ciò che la storia del pensiero insegna meglio è proprio la complessa continuità dello svolgersi di esso, i cui vari momenti

⁵⁵ N. Bobbio, *Governo degli uomini o governo delle leggi?* (1983), in Id. *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino 1984, p. 152.

⁵⁶ Bobbio, *Ragioni della filosofia politica*, cit., p. 33. Sulla prospettiva “continuista” insiste anche Cuono, *Norberto Bobbio e la lezione dei classici antichi*, cit., pp. 237 ss., il quale osserva come una sostanziale continuità riguardi per Bobbio non solo le «domande fondamentali della politica», ma anche le *risposte*.

⁵⁷ Bobbio, *Ragioni della filosofia politica*, cit., p. 34.

⁵⁸ M. Bovero, *Antichi e moderni: Norberto Bobbio e la «lezione dei classici»*, in L. Bonanate, M. Bovero (a cura di), *Per una teoria generale della politica. Scritti dedicati a Norberto Bobbio*, Passigli, Firenze 1986, p. 228.

potranno essere caratterizzati dal prevalere di certi problemi e di certi atteggiamenti, ma che tali problemi e tali atteggiamenti presenta in realtà sempre, pur se in diversa misura»⁵⁹.

Queste considerazioni, a ben vedere, fanno forse apparire inappropriate le critiche che Bobbio aveva rivolto alle storie della filosofia del diritto. Perché difficilmente, in effetti, si può dar conto della continuità (o anche della discontinuità) di temi, questioni o concetti, senza avere almeno un quadro generale di quella che, pur nella sua eterogeneità, è stata la storia del pensiero giuridico. Né si può dar conto del contributo (originale o meno) di un autore, se non lo si collochi nel quadro di uno svolgimento storico, che dunque bisogna prima conoscere, e che si può conoscere appunto solo grazie alle *storie* da Bobbio criticate⁶⁰.

Un'ultima osservazione. Il fatto che Bobbio riconosca che la continuità prevale sulla discontinuità, con riguardo ai grandi problemi della riflessione filosofica sulla convivenza sociale e politica, non vuol certo dire che le riflessioni dei classici possano essere considerate come «esperimenti logici» grazie ai quali «noi possiamo tosto vedere a quali conclusioni si arriva partendo da certe premesse» e soprattutto «possiamo trarne partito per avviarci a un più perfetto sistema, evitando gli errori già commessi e approfittando dei progressi compiuti», come pensava Giorgio Del Vecchio allorché si accingeva a presentare l'abbozzo storico della sua *Filosofia del diritto*⁶¹. Nulla di più lontano da Bobbio che il considerare gli autori del passato come gli antecedenti dei pensa-

⁵⁹ G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, nuova edizione a cura di C. Faralli, vol. I. *Antichità e medioevo*, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 8.

⁶⁰ Cfr. Rippepe, *La storia della filosofia del diritto*, cit., p. 48, il quale appunto si chiede «come sarebbe possibile individuare gli autori e le opere a cui far riferimento per sapere da chi e come i vari temi e i vari problemi sono stati affrontati, o sono stati affrontati meglio che da altri, senza previamente conoscere, a grandi linee, il contributo alla riflessione sul diritto venuta dai singoli autori con le rispettive opere».

⁶¹ G. Del Vecchio, *Lezioni di filosofia del diritto*, Giuffrè, Milano 1950, p. 19 (tutta la prima parte di questa opera è dedicata alla «Storia della filosofia del diritto»).

tori successivi secondo una lettura filosoficamente orientata della storia del pensiero. L'avversione già ricordata (ma forse, come appena detto, non del tutto coerente) per le storie della filosofia del diritto valeva infatti a maggior ragione se in esse era dato riscontrare una sorta di “rovesciamento” della storia della filosofia in filosofia della storia, che faceva cominciare la storia da una certa epoca e da certi autori e la portava a culminare, a conclusione di un cammino coerente, in un'altra epoca e in altri autori. Solo davanti all'opera di Guido Fassò Bobbio manifestò «meraviglia» e una «quasi invidiosa ammirazione» per un'opera «non angustamente scolastica, non puramente nozionistica e per di più completa», come scriveva in una lettera indirizzata al filosofo del diritto bolognese⁶², sebbene probabilmente non fosse la storia che avrebbe scritto lui se avesse deciso di compiere una tale ciclopica opera (e il fatto che non abbia mai deciso di scriverla non è affatto senza significato).

4. Cosa è un classico?

Le convinzioni metodologiche di cui si è dato conto sino ad ora si sposano perfettamente con l'idea bobbiana di cosa sia un “classico”. In un testo del 1980 dedicato a *Max Weber e i classici*, Bobbio enuncia quelle che per lui sono le tre caratteristiche che fanno di un autore un “classico”: a) il fatto che sia «considerato come l'interprete autentico e privilegiato del proprio tempo, nel senso che la sua opera viene adoperata come uno strumento indispensabile per comprenderlo»; b) il fatto che sia sempre attuale, nel senso che ogni età, addirittura ogni generazione, sente il bisogno di rileggerlo e rileggendolo di reinterpretarlo; c) il fatto che abbia «costruito modelli di teorie o teorie-modello di cui ci si

⁶² Cfr. Faralli, *Prefazione a Fassò, Storia della filosofia del diritto*, vol. I, cit., p. V, e soprattutto Ead., *Norberto Bobbio e Guido Fassò. Sulla annosa e ricorrente disputa tra positivisti e giusnaturalisti*, in Aa.Vv., *Metodo Linguaggio Scienza del diritto. Omaggio a Norberto Bobbio (1909-2004)* (Quaderni della Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 6), a cura di A. Punzi, Giuffrè, Milano 2007, pp. 145-154.

serve continuamente per comprendere la realtà, anche la realtà diversa da quella da cui essi le hanno derivate e a cui le hanno applicate, e sono diventate nel corso degli anni vere e proprie categorie mentali»⁶³.

Non è il caso di discutere qui di queste singole caratteristiche, né delle loro relazioni interne, soggette ad «inevitabili tensioni»⁶⁴. Basti dire che l'impressione che il primo e il terzo criterio siano logicamente incompatibili, può forse essere (almeno parzialmente) risolta rinviando al “doppio metodo” bobbio di cui abbiamo parlato sino ad ora. Se indubbiamente la grandezza di un classico è consistita per Bobbio soprattutto nella sua capacità di fornire concetti e teorie-modello che aiutano a comprendere anche realtà diverse da quella in cui sono stati pensati, altrettanto indubbiamente questa capacità non è da considerare come un effetto di una loro astrattezza, bensì, piuttosto, come risultato del chiarimento di quale fosse il loro significato originario. Per fare un solo esempio, al quale Bobbio ha fatto spesso riferimento: se l'idea aristotelica dell'uomo come «animale sociale e politico» assume un valore paradigmatico (e come tale Bobbio lo considera nei suoi famosi confronti tra modello aristotelico e modello giusnaturalistico)⁶⁵ non è certo perché nei secoli è stato occultato il significato che essa aveva nella sua formulazione all'interno della *Politica*, e che ne ha fatto l'espressione e l'incarnazione più alta e diffusa dell'*ethos* dell'antica Grecia. Anzi, proprio la comprensione del suo significato originario, e del ruolo che quella teoria svolgeva nella società di riferimento, ha permesso di farne in qualche modo un “modello” da impiegare per leggere anche altre realtà, compresa quella contemporanea. Gli equivoci possono forse essere

⁶³ N. Bobbio, *Max Weber e i classici*, in «Mondoperaio», 1980, nn. 7-8, pp. 79-88 (le citazioni sono a p. 80).

⁶⁴ Portinaro, *Introduzione a Bobbio*, cit., p. 164. Alcune considerazioni critiche sono svolte da Bovero, *Antichi e moderni*, cit., pp. 230 ss., e soprattutto nella introduzione dello stesso autore a Bobbio, *Teoria generale della politica*, cit., pp. XXV ss.

⁶⁵ Cfr. ad es. N. Bobbio, *Il modello giusnaturalistico* (1973), in Id., *Thomas Hobbes*, cit., pp. 3-26.

sciolti chiarendo che l'utilizzo di un concetto al di fuori del suo contesto originario non vuol dire riproporlo acriticamente per farne un luogo immutabile della teoria giuridico-politica, ma vuol dire piuttosto prenderlo come riferimento anche, se non soprattutto, per marcare le differenze rispetto a concetti analoghi con i quali potrebbe essere confuso (altro esempio tipico, il concetto di *demos* quando si parla di democrazia).

D'altra parte, se quei concetti – diciamo, il loro nucleo teorico fondamentale – fossero utilizzabili esclusivamente all'interno del contesto in cui sono nati e in riferimento a questo, allora essi morirebbero, e con essi morirebbe non solo il loro autore ma anche, per così dire, il loro tempo. Ma se ci chiediamo *perché* quei concetti siano utilizzabili al di fuori del loro tempo, e cosa li renda, contemporaneamente, specchio fedele del proprio tempo e strumenti utili a dialogare con un tempo diverso, non possiamo che giungere di nuovo alla conclusione che c'è qualcosa in essi che permette di cogliere una qualche «*logica invariante* che governa più epoche, e che insieme consente di spiegarne la diversità»⁶⁶.

Stante tutte queste riflessioni, può destare qualche sorpresa leggere quali siano stati i “dieci autori” di Bobbio, quelli ai quali egli si è rivolto più spesso: cinque moderni (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel) e cinque contemporanei (Croce, Cattaneo, Kelsen, Pareto, Weber). Non ci sono autori antichi, che pure ricorrono spesso nelle sue pagine⁶⁷; non c'è Marx, al quale egli ha dedicato numerosi contributi⁶⁸; c'è invece Rousseau, al quale non risulta Bobbio abbia mai dedicato uno scritto

⁶⁶ Bovero, *Antichi e moderni*, cit., p. 232.

⁶⁷ A questo proposito, si legga l'esauriente lavoro di Cuono, *Norberto Bobbio e la lezione dei classici antichi*, cit.

⁶⁸ «La ragione [di questa assenza] consiste nel fatto che Bobbio è stato sempre affascinato dalla lettura marxiana della storia ‘dal punto di vista degli oppressi’, ma contemporaneamente respinto dal messianismo rivoluzionario che la innerva»: così Cesare Pianciola e Franco Sbarberi nella *Introduzione* a Bobbio, *Scritti su Marx*, cit., p. VIII. Cfr. anche F. Sbarberi, *Quel che resta attuale di Marx in un socialismo del futuro*, in «Parolechiave», 2014, n. 2, pp. 55-65.

specifico (ma il cui pensiero condiziona fortemente il filosofo torinese in alcuni momenti significativi: nell'immediato dopoguerra, ad esempio⁶⁹, oppure quando elabora le “promesse non mantenute della democrazia” di cui dà conto nel volume del 1984)⁷⁰.

Della presenza nell'elenco di ognuno di questi autori Bobbio non ha dato una spiegazione esauriente nella prefazione alla sua *Bibliografia degli scritti*, nella quale l'elenco è riportato⁷¹; ma non è questo che importa. Importa invece evidenziare, ancora una volta, il fatto che egli sottolinei quale sia stato il suo atteggiamento con questi autori, quando ricorda che lo scopo ultimo dei suoi scritti storici «è la definizione e la sistemazione di concetti che avrebbero dovuto servire alla elaborazione di una teoria generale della politica»⁷² (ma la medesima cosa si può dire ovviamente per gli scritti storici di filosofia del diritto).

⁶⁹ Cfr. N. Bobbio, *Tra due repubbliche*, cit. Ruiz Miguel ipotizza che la mancanza di un'attenzione specifica per Rousseau sia dovuta al fatto che si tratti di un autore «más demócrata que liberal y más utopista que realista» e che perciò «ha podido ser poco del gusto del Bobbio» (*Política, Historia y Derecho en Norberto Bobbio*, cit., pp. 140-141). Tuttavia, proprio questo spiega perché Bobbio sia stato influenzato da Rousseau in alcuni momenti della sua traiettoria, nei quali si è accentuato il suo “lato” democratico.

⁷⁰ N. Bobbio, *Il futuro della democrazia*, cit. A tal proposito cfr. R. Giannetti, *Tra liberaldemocrazia e socialismo. Saggi sul pensiero politico di Norberto Bobbio*, Edizioni Plus-Pisa University Press, Pisa 2006; P. Meaglia, *Le regole del gioco. Bobbio e la democrazia*, Edizioni Cultura della Pace, Fiesole (FI) 1994.

⁷¹ Si limita a dire che «ognuno di questi autori ha avuto la sua parte in momenti diversi della [sua] formazione e rispetto a diverse direzioni dei [suoi] studi», soffermandosi poi soltanto sulla “cinquina” dei contemporanei per dire cosa abbia imparato da ciascuno di loro (*Prefazione alla Bibliografia degli scritti*, a cura di Violi, cit., p. XXV).

⁷² Ivi, p. XXVI.

5. Delle dicotomie e del loro uso

Quanto detto sinora aiuta a spiegare anche la ricorrenza di quello che potrebbe essere definito il «metodo nel metodo» delle indagini bobbiane⁷³; vale a dire l'uso frequente delle opposizioni dicotomiche per la chiarificazione dei concetti. Lo ha notato Angelo D'Orsi nella sua *Guida alla storia del pensiero politico*: «si potrebbe individuare uno specifico 'metodo di Bobbio' nel lavoro storico-filosofico sulle idee politiche, fondato sull'individuazione di dicotomie concettuali, su di una lettura di testi prevalentemente di tipo logico-concettuale, alla ricerca di elementi comuni ai diversi autori, anche lontani nel tempo e nello spazio, nella persuasione, in sostanza, che nel pensare politico esistano dei temi ricorrenti che ritornano e che lo studioso deve avere la sagacia di identificare, isolare, e, infine, confrontare»⁷⁴.

Del resto, l'uso delle dicotomie è stato non solo praticato ma anche teorizzato da Bobbio medesimo. In un saggio del 1970, *Dell'uso delle grandi dicotomie nella teoria del diritto*, partendo dalla distinzione hayekiana tra norme di condotta e norme di organizzazione, e confrontandola con altre classiche distinzioni dicotomiche presenti nella teoria del diritto – diritto privato/diritto pubblico, norme negative/norme positive, norme astratte/norme concrete (ordini), norme primarie/norme secondarie –, Bobbio non solo arriva a ricondurre i poli di queste dicotomie a due «concezioni opposte della società o addirittura della natura

⁷³ A questo proposito, Bovero ha parlato di «forma trascendentale (almeno prevalente o privilegiata)» del pensiero di Bobbio, e dunque anche della sua interpretazione dei classici, compresi quelli il cui pensiero si sviluppa chiaramente per triadi» (*La teoria generale della politica. Per la ricostruzione del «modello bobbian»*, cit., p. 86). Sempre secondo Bovero, questo modo di procedere «dilemmatico» è dovuto all'influenza decisiva che lo stile di Hobbes ha avuto sul pensiero di Bobbio (*Antichi e moderni*, cit., p. 235).

⁷⁴ D'Orsi, *Guida alla storia del pensiero politico*, cit., pp. 254-255.

umana»⁷⁵, riproponendo la distinzione/opposizione tra individualismo e organicismo⁷⁶, ma giunge ad affermare che «tutta la storia delle riflessioni (o immaginazioni) dell'uomo sulla sua vita in società è contraddistinta dalla costruzione di 'grandi dicotomie', a cominciare da quella tra stato d'innocenza e stato di corruzione»⁷⁷, e continuando con quella tra stato di natura e stato civile. Infine, dando un'ulteriore prova delle sue doti analitiche, oltre che delle sue capacità combinatorie, egli distingue il pensiero dicotomico da quello tricotomico, non senza precisare che di una dicotomia si può fare un uso diadico oppure triadico a seconda della filosofia della storia che è sottesa al discorso dell'autore⁷⁸.

Bobbio formula, in questo modo, un'altra tesi relativa all'uso delle dicotomie nella teoria giuridica e politica, tesi che ci può interessare direttamente. Di queste dicotomie, si può fare infatti un uso sistematico, storiografico o assiologico. Lasciando qui perdere gli altri due, è interessante sottolineare come l'uso storiografico di una dicotomia – vale a dire «l'utilizzazione che di essa viene compiuta per contraddistinguere due momenti necessari (eventualmente ricorrenti) dello sviluppo storico, cioè per dividere l'universo in questione non più sincronicamente ma diacronicamente» – implichi piena consapevolezza della dimensione storica dei concetti giuridici, senza la quale sarebbe quanto meno singolare utilizzare quei concetti per dare una lettura del cammino storico. Non si tratta di una questione di poco conto, se si pensa a quanto uno strumento ermeneutico come questo sia diventato centrale in molte contemporanee analisi della scienza giuridica, ad esempio con riguardo al passaggio da un diritto “solido” a un diritto “liquido”, oppure da un diritto “analogico” a un diritto “digitale”.

⁷⁵ N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione*, Edizioni di Comunità, Milano 1977, p. 133.

⁷⁶ N. Bobbio, *Organicismo e individualismo*, in «Mondoperaio», gennaio-febbraio 1983, pp. 99-103.

⁷⁷ Bobbio, *Dalla struttura alla funzione*, cit., p. 135.

⁷⁸ Ivi, p. 137.

Insomma, un modo per riaffermare ancora una volta l'indispensabilità della storia quando si vuol fare teoria del diritto. Non c'è dubbio che Bobbio sia sempre stato convinto – e lo dimostrano tutti i suoi scritti – che, come ha scritto recentemente Pérez Luño, la filosofia del diritto rappresenta «una categoria intellettuale in cui la storia e il sistema appaiono reciprocamente implicati, poiché il suo significato completo e unitario include entrambi gli aspetti»⁷⁹. Che è esattamente quanto Bobbio affermava nel passo ricordato all'inizio di questo contributo e che può ben sintetizzare il suo percorso, nel quale la teoria del diritto è sempre stata accompagnata da una solida conoscenza e dalla intensa frequentazione della storia del pensiero politico e giuridico⁸⁰. Adattando al diritto quanto Bobbio dice per la politica, possiamo dire che per il filosofo torinese «la teoria giuridica senza storia è vuota; la storia senza teoria è cieca»⁸¹.

⁷⁹ A.E. Pérez Luño, *La storia della filosofia del diritto e il suo significato attuale*, in «Rivista di Filosofia del diritto», 2016, n. 1, p. 166. Per una rassegna degli argomenti «in difesa» dell'approccio storico agli studi filosofico-giuridici, si veda anche E. Rippepe, *Introduzione* a G. Carmignani, *Storia della origine e de' progressi della filosofia del diritto*, a cura di E. Rippepe, Plus-Pisa University Press, Pisa 2005.

⁸⁰ Come giustamente osserva Ragazzoni, «nel Bobbio storico della filosofia intervengono domande e fuochi teorici che sono cruciali anche per il Bobbio filosofo del diritto e della politica» (*Norberto Bobbio, cartografo della modernità...*, cit., p. 385).

⁸¹ Bobbio, *Ragioni della filosofia politica*, cit., p. 34.